



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Segnalazione certificata di inizio attività: ultime sentenze

Autore: Redazione | 05/07/2021



*Leggi le ultime sentenze su: Scia; presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività; omessa comunicazione di inizio lavori.*

## **Divieto di eseguire i lavori**

Relativamente all'esecuzione di lavori in ambito edilizio, è illegittimo il divieto di eseguire i lavori di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di interventi progettuali che sono riconducibili a ristrutturazione edilizia.

**T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 21/09/2020, n.1886**

## **Abusi edilizi: ordine di demolizione da parte della PA**

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione ordina la rimozione di un impianto solare termico realizzato sulla terrazza di un fabbricato, sul presupposto dell'annullamento d'ufficio della segnalazione certificata di inizio attività relativa alla realizzazione del medesimo impianto, deve ritenersi illegittimo qualora il provvedimento presupposto venga annullato, poiché fondato sull'erroneo convincimento che l'intervento non fosse stato rappresentato nell'elaborato grafico né descritto nella relazione tecnica e che lo stesso ricadesse in zona di peculiare interesse ambientale e storico.

**T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 15/09/2020, n.992**

## **Contestazione in sede giurisdizionale della Scia e Dia**

L'art. 19 comma 6 ter, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 6, comma 1 lett. c), d.l. 13 agosto 2011 n. 138, stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/09/2020, n.9300**

# Legittimità dell'inibizione dell'attività oggetto di Scia

È legittimo il provvedimento di inibizione dell'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) adottato dal comune in seguito ad un'informazione antimafia interdittiva emessa dal prefetto ai sensi dell'art. 89-bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 27/07/2020, n.1376**

## Il potere di controllo o inibitorio della Scia

La natura giuridica della **segnalazione certificata di inizio attività** — che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge — induce ad escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'**avvio del procedimento** o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori; il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della p.a. e, pertanto, la **segnalazione di inizio attività** non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell'amministrazione; in assenza di procedimento, non c'è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell'Amministrazione.

**T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 28/10/2019, n.256**

## Inibizione dell'attività oggetto di Scia

In seguito ad un'informazione antimafia interdittiva emessa dal prefetto ai sensi dell'art. 89 bis d.lg. 6 settembre 2011 n. 159, il Comune è tenuto ad adottare il provvedimento di inibizione dell'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) presentata dal destinatario dell'informazione.

**Consiglio di Stato sez. III, 02/09/2019, n.6057**

## **Segnalazione certificata di inizio attività**

Non è configurabile un obbligo di verifica generale dell'attività edilizia intrapresa in base ad una segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'Amministrazione sulla base dell'istanza di verifica prevista dall'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241 del 1990, il quale non ha introdotto una speciale forma di giudizio sul silenzio inadempimento riferito alla tutela di diritti soggettivi, sicché la sussistenza delle condizioni dell'azione è la titolarità di un interesse legittimo a chiedere all'Amministrazione la verifica delle condizioni che consentono di edificare in base ad una segnalazione certificata di inizio attività.

**T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 14/08/2019, n.1174**

## **Decorrenza del termine di esercizio del potere inibitorio: conseguenze**

La segnalazione certificata d'inizio attività non è un **provvedimento amministrativo** a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma è un atto privato volto a comunicare all'amministrazione l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.

Il Comune, a fronte di tale segnalazione, deve verificare l'eventuale mancanza di uno dei presupposti normativamente previsti per l'esecuzione dei **lavori edilizi** esercitando il potere inibitorio entro il termine perentorio di legge, decorso il quale restano comunque impregiudicati, sia il potere di autotutela (annullamento d'ufficio o revoca) sia, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo, previste dalla disciplina in materia di **repressione degli abusi edilizi** e non soggette a limiti temporali.

**T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 12/08/2019, n.1980**

## **L'installazione di un ascensore**

# condominiale

L'installazione di un **ascensore condominiale** non richiede il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa. Tuttavia — a pena di inefficacia —, sia quando si tratti di nuova costruzione che quando venga in rilievo un intervento di adeguamento di un'opera già esistente, l'ascensore deve rispettare le dimensioni minime prescritte dall'art. 8.1.12, lett. c), del d.m. n. 236 del 1989 ovvero formare oggetto di eventuale apposita autorizzazione ministeriale in deroga ai sensi del d.P.R. n. 8 del 2015.

**T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 22/07/2019, n.4025**

## Tettoia

È illegittima l'ordinanza con cui sia stata ingiunta ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 la rimozione di un'opera abusiva consistente nella parziale copertura dell'area a parcheggio — oggetto di regolare concessione edilizia — mediante la realizzazione di una tettoia costituita da struttura portante in ferro e legno con sovrastante copertura in lamiera.

La stessa **tettoia**, infatti, avendo natura pertinenziale dell'area di sosta per autovetture, non necessita del rilascio del permesso di costruire e non è di conseguenza assoggettabile a sanzione demolitoria, ma piuttosto, quale intervento subordinato a segnalazione certificata di inizio attività, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 per il caso di violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 380/2001 .

**T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 11/06/2019, n.976**

## Lavori da eseguire su immobili abusivi e mai sanati

Il regime di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività, anche in relazione a tipologie di interventi sottoposti a tale disciplina dal d.l. n. 133/2014, non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente **abusivi** che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli

interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente .

**Cassazione penale sez. III, 29/05/2019, n.36686**

## **Difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività**

Ai sensi dell'art. 37, comma 4 del T.U. dell'Edilizia, in relazione agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e **accertamento di conformità**, ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

**Consiglio di Stato sez. VI, 13/05/2019, n.3115**

## **Autorizzazione di escavazione**

Previsione di un medesimo margine di tolleranza entro il quale procedere a variazioni in aumento delle volumetrie di escavazione autorizzate a prescindere dalle dimensioni delle diverse cave - Lamentato contrasto con l'art. 3 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di l.c.

È rilevante e non manifestamente fondata la questione di l.c. dell'art. 23, comma 1, lett. a), l.r. Toscana n. 35/2015, che prevede un margine di tolleranza pari a 1.000 m<sup>3</sup> in cui il contenuto dell'autorizzazione di escavazione rilasciata può essere modificato con segnalazione certificata di inizio attività senza necessità di **richiedere una nuova autorizzazione.**

La norma si pone infatti in contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost., dal momento che il limite di 1.000 m<sup>3</sup> può essere sufficiente ad affrontare gli imprevisti in una cava di dimensioni modeste, ma può rivelarsi del tutto insufficiente con riguardo ad una cava di dimensioni ampie, trattandosi di situazioni differenti che il legislatore regionale tratta illegittimamente

in modo eguale

**T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 23/04/2019, n.600**

## **Scia e documentazione richiesta dalla legge**

Ai sensi dell'art. 19, co. 1 della L. 241/1990, spetta a colui che presenta la segnalazione certificata di inizio attività l'onere di corredarla della documentazione richiesta dalla legge, potendo il Comune effettuare il controllo nel termine assegnato solo qualora vi sia tutta la documentazione richiesta.

**T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 28/03/2019, n.485**

## **Modificazioni della distribuzione degli ambienti interni**

L'eliminazione e gli spostamenti di tramezzature, con conseguente diversa distribuzione degli ambienti interni, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, purché si tratti di interventi che non coinvolgano le parti strutturali dell'edificio. In tali ipotesi, pertanto, l'omessa comunicazione non può giustificare l'adozione della sanzione demolitoria che presuppone la realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo; qualora invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività e, in mancanza di questa, può essere irrogata la sola sanzione pecuniaria.

**T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 26/03/2019, n.473**